

CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DELIBERAZIONE SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 34

Oggetto: Costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria di Cosenza. Nomina Rappresentante. Ricorso prodotto dalla Sig.ra Miglio Angela avverso avviso di accertamento d'ufficio anno 2007.

L'anno **Duemilaquattordici** addì 4 del mese di Settembre alle ore **17.00**, presso questa sede comunale, il **Commissario Straordinario**, Dott. Domenico Giordano, delibera sull'argomento in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Maurizio Ceccherini**.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore Affari Finanziari

Proponente : Rag. Raffaele Gioiella (Responsabile)

CONTENUTO PROPOSTA

Premesso che:

La sig.ra Miglio Angela nata a Castrovillari il 27/12/1937 e residente a Trebisacce in Viale Magna Grecia, 7 ha inoltrato ricorso alla Commissione Tributaria di Cosenza avverso l'atto di accertamento d'ufficio relativo all'imposta comunale ICI anno 2007, tendente ad ottenere l'annullamento dell'atto impugnato;

Visto il contenuto del predetto ricorso, nonché, considerate tutte le eccezioni in esso sollevate;

Visto il decreto legislativo n. 546/92 e successive modificazioni, che regola il contenzioso tributario;

Atteso l'opportunità di costituirsi in giudizio per far valere innanzi alla predetta Commissione le ragioni del Comune e dimostrare l'infondatezza in diritto e in fatto delle doglianze di cui sopra;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Accertato che, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione, *di cui al modello allegato*:

- si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- non necessita di parere di regolarità contabile.

***Si propone al Sub Commissario Straordinario di deliberare, per quanto esposto in narrativa,
che qui si intende integralmente riportato:***

- A) Approvare di costituirsi nel giudizio, promosso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza dalla Sig.ra Miglio Angela, per la pendenza tributaria instaurata dalla stessa;
- B) Di nominare, come rappresentante e difensore di questo Ente, nel giudizio di che trattasi, il dott. Carmine Marini, funzionario dell'Ente, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, affinché rappresenti, assista e difenda questo Ente, ivi compreso quello di conciliare e di promuovere procedimenti esecutivi ad essi preliminari, in ogni grado di giudizio;
- C) Allegare alla presente originale del ricorso;
- D) Di **Dare atto che** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;
- E) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- F) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza agli uffici interessati:
 - a) Responsabile del Settore Finanziario;
 - b) Al dott. Carmine Marini, per l'esecuzione della costituzione in giudizio;
 - c) Al Servizio Tributi- Ufficio ICI- competente per materia per la sua esecuzione

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Raffaele Gioiella

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

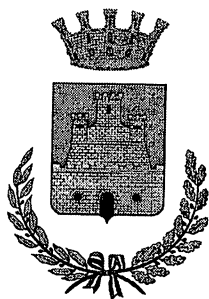
DELIBERA

- 1) **Approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile Settore Finanziario, riguardante la costituzione in giudizio innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza per la pendenza tributaria riguardante la Sig.ra Miglio Angela per mancato versamento ICI annualità 2007;
- 2) **Dare atto che** ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta di deliberazione sono stati regolarmente espressi i prescritti pareri;
- 3) **Disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 4) **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - a) Al responsabile settore Finanziario
 - b) Al dott. Carmine Marini per la costituzione in giudizio;
 - c) Al Servizio Tributi – Ufficio ICI- per quanto di sua competenza ed esecuzione;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to - Dr. Maurizio Ceccherini -

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to - Dr. Domenico Giordano -



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147**bis**, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

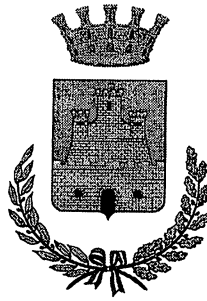
Addì _____

Il Responsabile Servizio/Procedimento

Il Dirigente/Responsabile Settore

SETTORE AFFARI FINANZIARI
Rag. Raffaele Gioiella

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 34 del 4-09-2014



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

☒ **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.-

Addi _____

Il Responsabile Servizio/Procedimento

~~Il~~ Dirigente/Responsabile Settore

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Rag. Raffaele Gioiella

16298
22/03/2014

Ricorso ed istanza di sospensione.

Alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza.

Al Comune di Castrovillari (CS) Servizio Tributi – Ufficio I.C.I.

e p.n. all'Equitalia Sud S.p.a. Agente della Riscossione – Provincia di Cosenza.

La sottoscritta **Miglio Angela** nata a Castrovillari (CS) il 27\12\1937, residente a Trebisacce (CS) in Viale Magna Grecia n.7, c.f. **MGL NGL 37T67 C349W**,

premeso

che in data 30\05\2014 ha ricevuto notifica della cartella di pagamento n.

03420140004034916000, contenente l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta Ici

dovuta per l'anno 2007 pari ad € 518,00, interessi per € 68,00 nonché spese di

notifica pari ad € 6,00, il tutto per complessivi € 592,00 (**allegato 1**);

contesta l'illegittimità della cartella per i seguenti motivi in fatto e diritto:

FATTO: L'Ufficio Ici del Comune di Castrovillari ha consegnato all'Agente della

Riscossione Equitalia Sud S.p.A. il ruolo relativo alla richiesta di pagamento

dell'imposta Ici per l'annualità 2007 scaturito dall'avviso di accertamento n. 136

prot.23874 del 09\10\2012 alla stessa notificato in data 12\11\ 2012 (**allegato 2**).

Si sottolinea che avverso tale avviso di accertamento fu proposto ricorso e istanza di

sospensione giudiziale della riscossione tempestivamente notificati all'Ufficio Ici

del Comune di Castrovillari, in data 07\01\2013 ricevuta di prot. N.314 (**allegato 3**).

Segui rituale costituzione in giudizio, col deposito del fascicolo presso la segreteria

della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza (C.t.p.) giusta ricevuta di

deposito del 30\01\2013 (**allegato 4**). Si evidenzia che il ricorso avverso l'avviso di

accertamento n. 136 non è divenuto definitivo in quanto, ad oggi, la lite è pendente

in giudizio presso codesta On.le C.t.p., e che non vi è norma che prescriva

l'iscrizione a ruolo del tributo sino a che l'accertamento non sia divenuto definitivo.

DIRITTO: Il comma 163 dell'articolo 1 della Legge 27\12\2006 n.296 (Finanziaria

2007) dispone che << *nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo*

titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il

31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto

definitivo>>. Tra le novità introdotte dalla norma vi è quella appena enunciata, per

cui s'impedisce la riscossione in base ad accertamenti non divenuti definitivi.

Mentre l'ordinamento precedente, art.12 del D.lgs.504\1992, era sistematicamente

improntato al principio di conferire immediata esecutorietà agli avvisi di

accertamento che non appena notificati, facevano sorgere il diritto dell'ente a

riscuotere le somme accertate; con la Finanziaria 2007, invece, la parte dell'art.12

del D.lgs.504\92, riguardante la formazione dei ruoli e la riscossione coattiva degli

avvisi di accertamento è stata abrogata dall'art. 1 comma 173 lettera e) della Legge

296\2006. Termini ed ambiti della riscossione coattiva dei tributi locali sono ora

fissati dal comma 163 sempre dell'art. 1 della Legge 296\2006.

In sostanza, col riordino della disciplina dei tributi locali ed in particolare con il

comma 163 si travolge la regola precedente e si collega il diritto di riscuotere alla

definitività dell'accertamento, che si verifica con il decorso di:

a) 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione dall'avviso di

accertamento, davanti alle commissioni tributarie;

b) 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;

c) 6 mesi (6 mesi e 46 giorni se vi ricade la sospensione) dal deposito della

sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Si aggiunga, a corollario, che il Legislatore con il comma 163 riproduce, anche per i

tributi locali, il contenuto dell'art. 25 comma 1, lettera c), del D.P.R. 602\73 previsto

per i tributi erariali (Irpef, Irap e Iva), colmandone così la lacuna e imponendo,

anche per l'ente locale, il diritto a riscuotere il tributo solo una volta che sia divenuto definitivo l'accertamento. I principi della Finanziaria 2007 non impedivano, tuttavia, all'Ufficio Ici di iscrivere a ruolo l'intera somma accertata della quale si deve ancora discutere intorno alla sua debenza con ricorso in C.t.p. Dunque ci si chiede: se non all'art.1 comma 163 della Legge 296\06 a quale altra specifica norma di legge l'ente ancora il suo atto di riscossione? Evidenzio che, in analoga fattispecie, la sezione 5 della C.T.P. di Cosenza ha riconosciuto la legittimità della censura proposta dal contribuente come da sentenza n.626/5/12 (allegato 5). Per ciò:

ricorre

ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n.546\92, avverso la cartella di pagamento n. 03420140004034916 emessa dal Comune di Castrovillari-Servizio Tributi Ufficio Ici e chiedendo che Codesta On.le Commissione Tributaria Voglia accogliere il ricorso e per l'effetto annullare la cartella di pagamento e nelle more sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, considerato il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*.

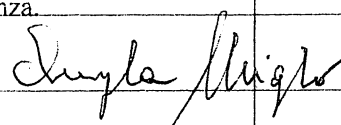
dichiara

di aver assolto al versamento del contributo unificato di € 30,00 previsto dal Dl. 98\2011, considerato il valore della lite, determinato ai sensi dell'art.12 co.5 del D.lgs.n.546\92, di € 518,00. Con riserva di altri motivi, all'atto della costituzione in giudizio saranno depositati i seguenti allegati, già richiamati in narrativa:

- 1) copia della cartella di pagamento n. 03420140004034916000;
- 2) copia dell'avviso di accertamento n.136 notificato il 12/11/2012;
- 3) copia della ricevuta della notifica del ricorso e istanza di sospensione prot.314\13;
- 4) copia della ricevuta di deposito in C.t.p. del fascicolo R.G.R. n. 520\13;
- 5) copia della sentenza n.626\5\12 emessa dalla C.T.P. di Cosenza.

Trebisacce li, 21-7-2014

Il ricorrente



AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data**15 SET. 2014**..., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

~~Il Messo Comunale~~

~~Giuseppe Barletta~~

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì **15 SET. 2014**



IL SEGRETARIO GENERALE

- Maurizio Ceccherini -